

Prime Terre di Brianza

Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo

Unione Prime Terre
di Brianza

Reg. N° 45

Publicato all'Albo Pretorio

Il 22.05.2018

scade il 31.12.2018

ORDINANZA N. 5 DEL 22.05.2018

**ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PICCIONI
URBANIZZATI - PULIZIA, DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI E MISURE DI
IMPEDIMENTO DELLE SOSTE ABITUALI O PERMANENTI**

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI CAMPARADA E LESMO " PRIME TERRE DI BRIANZA "

Premesso che su alcune parti dei territori dei Comuni di Camparada e Lesmo sono presenti colonie di Piccioni

Vista la criticità rappresentata dalla proliferazione incontrollata della popolazione di piccioni torraioli, per ragioni riferibili alla mancanza, ovvero alla sensibile riduzione, di predatori naturali, all'abbondanza di cibo, alla particolare ricettività che i centri urbani forniscono per la presenza di siti idonei alla nidificazione; situazione che si protrae ormai da tempo;

Considerato che sui territori dei due comuni, insistono edifici in stato di disuso e privi di manutenzione - con sottotetti disconnessi, serramenti mancanti che costituiscono un comodo e sicuro rifugio nonché luogo ottimale per la nidificazione dei piccioni torraioli;

Considerato altresì che il territorio del Comune di Camparada e quello di Lesmo insistono aree con ampi spazi verdi e agricoli e che, pertanto, i campi seminati costituiscono da soli una grossa fonte di approvvigionamento di cibo per i piccioni torraioli;


Dedotto come questi elementi di favore costituiscano l'habitat ottimale per la sopravvivenza dei piccioni torraioli e che tanta abbondanza incida sul ciclo riproduttivo degli stessi, che proliferano in maniera esponenzialmente superiore alla norma, fino ad avere anche otto covate in un anno;

Considerato come gli escrementi dei piccioni siano un formidabile veicolo per svariati tipi di infezione, costituendo in tal modo un rilevante rischio sanitario per la cittadinanza;

Valutato che un'efficace metodologia di controllo della popolazione dei piccioni urbani impone l'adozione di sistemi integrati di contenimento che prevedono, tra l'altro, il divieto di somministrare alimenti non idonei ed in modo incontrollato da parte della cittadinanza, nonché la chiusura dei siti di nidificazione;

Stante la necessità di tutelare l'ambiente antropico e la salute pubblica;

Ritenuto pertanto di dover attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni che possano



Prime Terre di Brianza

Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo

arrecare problemi di carattere igienico -sanitario;

Visto l'art. 7 bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 32, comma 3°, della L. 833/78;

ORDINA

- 1) Ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di provvedere, a propria cura e spese, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano e di chiudere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con apparati inamovibili e resistenti gli accessi attraverso i quali i colombi si possano ivi introdurre e, comunque, di impedire che essi trovino sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili occasioni e motivo di sosta abituale o permanente;
- 2) Il divieto di somministrazione ai piccioni di cibo, sia al suolo pubblico che al privato al fine di evitarne l'incremento

RACCOMANDA

a tutti i proprietari di immobili che possano offrire luoghi per lo stanziamento dei piccioni l'applicazione di respingitori, costituiti in aghi metallici o similari, da collocarsi su tutte le sporgenze, che possano fungere da posatoi al fine di evitare gli accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni torraioli

Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Per i casi di maggiore rilevanza o in caso di reiterazione, verrà effettuata segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p .

Il Corpo di Polizia Locale dei Colli Briantei è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero entro giorni 120 (centoventi) al Presidente della Repubblica.



IL Presidente dell'Unione
(*Edoardo Roberto Antonioli*)